

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 88 del 26/10/2005

Deliberazione n. 88 del 26/10/2005 legge 109/94 Articoli 17, 19, 2 - Codici 17.1, 19.1, 2.3

Contrasta con le disposizioni previste dagli artt. 2 e 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la realizzazione in proprio di lavori pubblici da parte di una società con capitale a maggioranza pubblica, di cui all'art. 113 del T.U.E.L. L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 109/94 e s.m., infatti, alla lettera b), include le predette società tra i soggetti tenuti all'applicazione della legge quadro. Inoltre l'art. 19, al comma 1, prevede che " i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6," con riferimento ai lavori in economia, fattispecie non ricorrente nel caso in esame. La circostanza che uno dei progettisti sia anche dipendente a part-time della società incaricata di eseguire i lavori contrasta con il divieto posto dall'art. 17, comma 9, della citata legge quadro, in quanto l'incompatibilità, ivi prevista, tra attività di progettazione ed attività di esecuzione dei lavori pubblici è da considerarsi estesa anche ai dipendenti dell'affidatario.